



COMUNE DI FANO
(Provincia di Pesaro e Urbino)

Prot. n° 0001529
Fano, 09/01/2018

REGIONE MARCHE

Presidente: Luca Ceriscioli

Vicepresidente: Anna Casini

Assessore all'Ambiente: Angelo Sciapichetti

PEC: regione.marche.protocollogiunta@emarche.it

REGIONE MARCHE - TUTELA GESTIONE E
ASSETTO DEL TERRITORIO

Dirigente: Arch. Nardo Goffi

PEC: regione.marche.servizioterritorio@emarche.it

e, p.c.

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE
ADRIATICO CENTRALE

Presidente: Rodolfo Giampieri

PEC: segreteria@pec.porto.ancona.it

**OGGETTO: DRAGAGGIO URGENTE DELLE DARSENE INTERNE E DELL'AREA
D'INGRESSO ALLA DARSENA TURISTICA DEL PORTO DI FANO.**

**RICHIEDA DI ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DEL DECRETO DEL DIRIGENTE
DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE VALUTAZIONI E AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI E
PROTEZIONE NATURALISTICA (DDPF VAA) N. 85 DEL 04/12/2017.**

Premesso che:

In data 19/10/2016 è stato sottoscritto, così come rimodulato, l'Accordo di Programma (AdP) "*per i dragaggi e lo sviluppo sostenibile delle aree portuali presenti nella Regione Marche*" sottoscritto in data 26 febbraio 2008;

tale accordo prevede quale soggetto attuatore unico degli interventi l'Autorità di Sistema Portuale, tuttavia, valutata la gravità della situazione in cui versa il porto di Fano, in termini di navigabilità, sicurezza e disponibilità degli ormeggi, nell'incontro tenutosi alla Prefettura di Pesaro-Urbino in data 28/06/2017 e nella riunione del Comitato di Coordinamento Tecnico Scientifico dell'AdP tenutasi in Regione in data 11/07/2017 si è stabilito che il Comune di Fano provveda ad elaborare un progetto di dragaggio urgente nonché proceda con le successive fasi dell'affidamento dell'appalto e dell'esecuzione dei lavori;

la soluzione tecnica, amministrativa e finanziaria richiesta dalla Prefettura competente per procedere ad un dragaggio urgente del porto è stata sottoposta all'attenzione e all'approvazione del Comitato di Coordinamento Tecnico Scientifico, di cui all'art. 7 dell'AdP, nella già citata riunione del 11/07/2017; nel

corso di tale riunione si è concordato sull'applicabilità dell'articolo 10, comma 1, del D.M. 173/2016 alle caratterizzazioni e conseguenti classificazioni dei sedimenti provenienti dall'escavo del porto di Fano;

i suddetti sedimenti, infatti, sono stati caratterizzati e classificati da ARPAM nel 2015, ai sensi della DGR Marche n. 255/09 e della DGR Marche n. 753/2014, all'epoca vigenti, e il porto di Fano è dotato di una Scheda di Bacino aggiornata (ora Scheda di Inquadramento dell'area di escavo), per cui le caratterizzazioni e classificazioni rimangono valide per tre anni; ciò in conformità al Paragrafo 1.3 Parametri da Analizzare del Sub Allegato A1 alla DGR Marche n. 255/09;

il Comune di Fano, con nota del 31/07/2017, p.g. 53856, ha richiesto al CNR-ISMAR Sede Secondaria di Ancona la disponibilità a redigere ed attuare un monitoraggio associato ai lavori di escavo del porto e con mail del 01/09/2017, il CNR-ISMAR Sede Secondaria di Ancona ha trasmesso l'elaborato "*Indagini ambientali e monitoraggi associati ai lavori di escavo del porto di Fano*" contenente la "*Specifiche dei costi*", dalla quale si desume un contributo complessivo ammontante ad € 81.000,00;

con Delibera di Giunta Comunale n. 366 del 03/08/2017 è stato approvato il progetto definitivo per "*Lavori urgenti di dragaggio selettivo delle darsene interne del porto di Fano con immersione dei sedimenti in cassa di colmata e ad immersione deliberata in mare*", per un quantitativo di complessivi mc. 27.457,52 ca., di cui mc 19.584,44 circa di "Classe B" con destinazione vasca di colmata di Ancona e mc 7.873,08 circa di "Classe A" con immersione in mare al largo di Ancona. Tale progetto indica negli elaborati grafici anche un'area all'interno della darsena turistica "Marina dei Cesari", in cui è previsto il dragaggio di circa mc. 6.000 di sedimenti di classe A da portare in immersione al largo di Ancona. Tali operazioni di dragaggio non fanno parte dell'appalto ed i relativi costi saranno a carico del Concessionario "Marina dei Cesari";

il Comune di Fano con nota prot. n. 55145 del 04/08/2017 ha inviato alla Posizione di Funzione Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali e Protezione Naturalistica (PF VAA) di Codesta Regione l'istanza di avvio del procedimento di autorizzazione all'immersione deliberata in mare e in vasca di colmata dei sedimenti derivanti dall'escavo parziale del porto di Fano;

la Regione Marche, con Decreto del Dirigente del Servizio Tutela, Gestione e Assetto del Territorio n. 218 del 05/09/2017, ha proceduto all'assegnazione dell'80% delle risorse necessarie all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale e l'AdSP con PEC p.g. 0084845 del 11/12/2017 ha confermato al Comune di Fano il pagamento degli Stati di Avanzamento Lavori (S.A.L.) maturati dalla ditta aggiudicataria;

la Regione Marche con Decreto del Dirigente della P.F. Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali e Protezione Naturalistica n. 61 del 22/09/2017, ha rilasciato l'autorizzazione, ai sensi dell'articolo 109 del D.Lgs. n. 152/2006, all'immersione deliberata in mare ed in vasca di colmata dei sedimenti derivanti dal progetto "*Lavori urgenti di dragaggio selettivo delle darsene interne del porto di Fano con immersione dei sedimenti in cassa di colmata e deliberata in mare*";

la Regione Marche con Decreto del Dirigente della P.F. Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali e Protezione Naturalistica n. 62 del 25/09/2017, ad oggetto: "*D.lgs. 152/06, art. 109 – D.M. 173/2016 – L. 179/2002, art. 21 - L. 241/90: Autorizzazione all'immersione deliberata in mare e all'immersione in strutture di contenimento poste in ambito costiero dei materiali di escavo di fondali marini. Progetto: "Lavori urgenti di dragaggio selettivo delle darsene interne del porto di Fano con immersione dei sedimenti in cassa di colmata e deliberata in mare". Proponente: Comune di Fano. Annullamento DDPF VAA n. 61/2017 e rilascio autorizzazione.*" ha annullato il citato Decreto DDPF VAA n. 61/2017, unicamente per motivi inerenti la firma elettronica del provvedimento ed ha autorizzato:

- "*ai sensi dell'articolo 109 del D.lgs. n. 152/2006, dell'art. 21 della L. n. 179/2002 e dell'articolo 4 del D.M. n. 173/2016, il Comune di Fano ad effettuare, nel rispetto delle prescrizioni di cui all'allegato A del presente decreto, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale, l'immersione deliberata in mare, nell'area idonea situata a largo del porto di Ancona corrispondente alla cella n. 2 con vertice B (individuata nell'elaborato di progetto denominato Tavola 6 – Stralcio Sito Immersione Ancona – ns prot. n. 785659/VAA/A del 08/08/2017 e nell'elaborato di progetto Relazione Tecnico illustrativa – ns prot 867342/VAA/A del 06/09/2017) dei sedimenti di classe A1 provenienti dalle maglie di campionamento identificate come aree 15, 19, 21, 22 e M2 e M3 e dalle aree residuali limitrofe (Relazione Tecnico illustrativa – ns prot 867342/VAA/A del 06/09/2017, Tavola 4 – Schema Dragaggio e Tavola 2 – Aree*

Oggetto di Dragaggio ns prot. n. 785659/VAA/A del 08/08/2017”;

- “ai sensi dell’articolo 109 del D.lgs. n. 152/2006, dell’art. 21 della L. n. 179/2002 e dell’articolo 5 del D.M. n. 173/2016, il Comune di Fano ad effettuare, nel rispetto delle prescrizioni di cui all’allegato A del presente decreto, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale, l’immersione nella vasca di colmata del porto di Ancona (individuata nell’elaborato di progetto Tavola 5 – Schema Scarico Vasca di Colmata - ns prot. n. 785659/VAA/A del 08/08/2017 e nella Relazione Tecnico illustrativa – ns prot 867342/VAA/A del 06/09/2017) dei sedimenti di classe B provenienti dalle maglie di campionamento identificate come aree 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e dalle aree residuali limitrofe (Relazione Tecnico illustrativa – ns prot 867342/VAA/A del 06/09/2017, Tavola 4 – Schema Dragaggio e Tavola 2 – Aree Oggetto di Dragaggio ns prot. n. 785659/VAA/A del 08/08/2017)”;

sulla base di tale Decreto autorizzatorio il Comune di Fano, con Delibera di Giunta Comunale n. 485 del 10/10/2017 ha approvato il “Progetto esecutivo dei lavori urgenti di dragaggio selettivo delle darsene interne del porto di Fano con immersione dei sedimenti in cassa di colmata e ad immersione deliberata in mare e approvazione schema di accordo integrativo tra il Comune di Fano e il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) - Istituto di Scienze Marine (ISMAR), ai fini dell’esecuzione dell’attività di monitoraggio ambientale.”, avente un quadro economico complessivo pari ad € 845.000,00;

con Determina a contrarre n. 2019 del 13/10/2017 il Comune di Fano ha proceduto ad invitare 15 operatori, precedentemente selezionati a seguito di manifestazione d’interesse, a presentare offerta con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. a) del D.Lgs. 50/2016;

Visto che:

in data venerdì 1 dicembre 2017 è pervenuta una comunicazione di avvio del procedimento di modifica del DDPF VAA n. 62/2017 a firma del Dirigente della P.F. Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali e Protezione Naturalistica;

in data lunedì 4 dicembre il Dirigente della P.F. Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali e Protezione Naturalistica ha adottato il decreto n. 85/VAA di modifica del precedente DDPF VAA n. 62 del 25/09/2017 disponendo, in particolare, di sostituirne il secondo e terzo punto del dispositivo con i seguenti:

“- **DI AUTORIZZARE**, ai sensi dell’articolo 109 del Decreto Legislativo n. 152/2006, dell’articolo 21 della Legge n. 179/2002 e dell’articolo 5 del Decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 173/2016, il progetto presentato dal Comune di Fano per i “Lavori urgenti di dragaggio selettivo delle darsene interne del porto di Fano con immersione dei sedimenti in cassa di colmata e deliberata in mare”, escludendo, per le motivazioni riportate nel documento istruttorio, l’immersione a mare dei sedimenti provenienti dall’escavo del porto di Fano e stabilendo che gli stessi sedimenti, sia quelli di classe B che quelli di classe A2 provenienti dalle are e di campionamento: 15, 15b, 16, 16b, 17, 17b, 18, 19, 20, 21, 21b, 22 e 22b, siano immersi nella vasca di colmata del porto di Ancona . Dall’autorizzazione sono, altresì, escluse le aree M2 e M3, per le motivazioni riportate nel documento istruttorio.

- **DI MODIFICARE**, per le motivazioni riportate nel documento istruttorio del presente decreto, l’Allegato A al decreto n. 62 del 25 settembre 2017, con l’Allegato A al presente decreto.”.

Rilevato che il citato decreto si appalesa illegittimo per i seguenti motivi:

La comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è strumentale ad esigenze di conoscenza effettiva e, conseguentemente, di partecipazione all’azione amministrativa ebbene tale comunicazione trasmessa il giorno venerdì 1 dicembre alle ore 10.00 e l’emissione del Decreto n. 85/2017, il giorno lunedì 4 dicembre non hanno consentito in alcun modo la partecipazione al procedimento del Comune di Fano, né dei soggetti che per legge devono intervenire, né dei controinteressati (tra i quali è probabilmente da annoverare la stessa Regione, sia in quanto promotrice dell’AdP sia in considerazione del fatto che il porto, di cui trattasi, è un porto di interesse regionale) né, infine, del pubblico interessato; ciò acquista maggior rilievo in considerazione del fatto che il provvedimento conclusivo incide fortemente nella propria sfera giuridica, configurandosi come un diniego ad una parte della

richiesta di autorizzazione a suo tempo formulata e cioè di poter immergere in mare i sedimenti di classe A2, così come previsto dalla normativa di settore.

Giova, al proposito, ricordare inoltre, che ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/1990, *“1. Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l'autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione di cui al primo periodo interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale. (...)”*, ebbene nulla di tutto ciò è avvenuto. Infatti, oltre a non aver concesso l'effettiva possibilità di partecipazione al procedimento di modifica dell'autorizzazione già rilasciata, non è stato nemmeno garantito al diretto interessato il diritto al contraddittorio sancito dal succitato articolo 10-bis.

Il Decreto n. 85 del 04/12/2017 è stato adottato in applicazione dell'art. 7, comma 1 del DM 15 luglio 2016, n. 173 il quale recita:

“1. L'autorizzazione di cui agli articoli 4 e 5 può essere in qualsiasi momento modificata, sospesa o revocata dall'autorità competente, con motivato provvedimento, nel caso in cui il titolare non osservi le prescrizioni contenute nell'autorizzazione o in tutti i casi in cui non risulti garantita la compatibilità delle operazioni effettuate con la salvaguardia dell'ambiente marino, delle coste e di qualsiasi altro uso legittimo del mare.”;

ma come stabilisce la lettera della norma, tale disposizione si applica ai lavori in corso, già regolarmente autorizzati e qualora *“il titolare non osservi le prescrizioni”* o venga verificato che *“le operazioni effettuate”* non sono compatibili con la salvaguardia del mare, mentre nel presente caso i lavori non sono nemmeno iniziati per cui risulta priva di senso l'applicazione di una norma basata sul “rispetto delle prescrizioni” e sulla “compatibilità delle operazioni effettuate con la salvaguardia dell'ambiente marino”.

L'unica motivazione rinvenibile sulla quale è basato il Decreto n. 85 del 04/12/2017 risulta essere inerente alle *“difficoltà operative e all'applicazione dei principi di cautela e di precauzione”* per cui si *“ritiene di proporre”* che tutto il materiale escavato, indipendentemente dalla sua classe di qualità, debba essere posto in vasca di colmata.

Ma tale motivazione non tiene in alcun conto l'iter istruttorio del procedimento che si è svolto a partire dall'istanza presentata dal Comune di Fano, con l'esame del progetto da parte di tutte le Amministrazioni coinvolte, compresa ARPAM né viene in alcun modo considerato che il progetto autorizzato con DDPF VAA n. 62/2017 è quello approvato all'unanimità dalla Conferenza di servizi decisoria, simultanea e sincrona, ai sensi dell'art. 14, comma 2, dell'art. 14-bis, comma 7 e dell'art. 14-ter e ss della L. 241/90, come risulta dal verbale della Conferenza del 05/09/2017.

Per quanto attiene il principio di cautela e precauzione, più volte invocato nel provvedimento di modifica, appare opportuno ricordare che l'ordinamento unionale, così come la dottrina e la giurisprudenza in materia sono concordi nel non ritenere bastevole il generico e asettico richiamo dello stesso; esso, infatti, è da ritenersi già compreso nell'ambito di un'autorizzazione ambientale espressa (come nel caso di specie), per il cui rilascio sono previste norme tecniche e dati scientifici puntuali e stringenti (ampiamente rispettati).

Si veda al proposito la Comunicazione della Commissione sul principio di precauzione – COM(2000)1 final, ma anche l'articolo 301 del D.lgs. n. 152/06 e, infine, le sentenze della Corte Costituzionale, come, ad esempio, quella relativa all'Ilva di Taranto (Sentenza C.Cost. n. 85/2013), di cui si ricorda *“(...) Il richiamo operato in generale dalla legge ha il valore di costante condizionamento della prosecuzione dell'attività produttiva alla puntuale osservanza delle prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzatorio, che costituisce l'esito della confluenza di plurimi contributi tecnici ed amministrativi in un unico procedimento, nel quale, in conformità alla direttiva n. 2008/1/CE, devono trovare simultanea applicazione i principi di prevenzione, precauzione, correzione alla fonte, informazione e partecipazione, che caratterizzano l'intero sistema normativo ambientale. (...)”*

Inoltre andrebbe indagato un possibile profilo di danno erariale nel momento in cui tale decreto n. 85/2017

impone di immergere sedimenti di classe A2 nella vasca di colmata, realizzata dopo tanti anni e con considerevole impiego di risorse economiche, vasca dalla capacità limitata e nella quale dovrebbero essere immersi solo sedimenti di classe B o peggiore, non dimenticandosi di quelli già dragati negli scorsi anni e depositati provvisoriamente a terra.

Nello specifico il Comune di Fano, sulla base dell'Accordo di Programma rimodulato nell'ottobre 2016 ha una capacità di conferimento in vasca di colmata di mc. 42.200, ed avendo già dragato negli scorsi anni e depositato temporaneamente sedimenti per mc. 21.000 circa, ha una disponibilità residua di mc. 21.200, ebbene da ciò risulta che la previsione progettuale di dragare mc. 27.457,52 non risulta più possibile, per cui quasi 6.500 mc di sedimenti dovranno essere lasciati all'interno del porto perdendo la possibilità di portare il fondale alla quota di -3,50 metri. Oltretutto con tale conferimento il Comune di Fano saturerebbe la propria disponibilità all'interno della vasca di colmata lasciando irrisolto per i prossimi anni il problema di smaltimento di sedimenti di classe B.

Infine tale decreto annulla incomprensibilmente anche l'autorizzazione all'immersione in mare di sedimenti di classe "A" presenti all'interno della darsena turistica "Marina dei Cesari", quando nel settembre 2015, in concomitanza con i lavori di dragaggio ad opera del Comune di Fano era stata rilasciata dalla Regione l'autorizzazione anche per i sedimenti della darsena turistica ottimizzando così i lavori.

Per le sopra esposte ragioni

SI RICHIEDE

A codesta spett.le Regione Marche di voler ANNULLARE in autotutela ai sensi dell'articolo 21-nonies della Legge 241/1990 il Decreto del Dirigente della P.F. Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali e Protezione Naturalistica n. 85 del 04/12/2017, in modo da poter celermente dare inizio ai tanto attesi lavori di dragaggio.

Fiduciosi nel positivo accoglimento della presente richiesta, si coglie l'occasione per porgere i più cordiali saluti

Il Dirigente LL.PP.
Arch. Adriano Giangolini

Il Sindaco
Massimo Seri

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art.20 e ss. D.lgs.82/2005